COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1981

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

[IV/30.188 — Moët et Chandon (London) Ltd]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/203/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la domanda presentata alla Commissione conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17, il 15 settembre 1980, da Central Wine Buyers (South Leicester) Ltd,

vista la decisione della Commissione del 13 aprile 1981 di avviare, nel caso in esame, una procedura,

dopo aver sentito le imprese e le persone interessate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE [2],

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti emesso, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 14 ottobre 1981,

considerando quanto segue :

1. La presente procedura concerne determinate condizioni di vendita applicate da Moët et Chandon (London) Ltd ai propri acquirenti di champagne. Esse contengono una clausola che equivale ad un divieto di esportazione al di fuori del Regno Unito.

I. I FATTI

2. Moët et Chandon (London) Ltd (in appresso « MC »), con sede nel Regno Unito, è una filiale al 100 % della società francese Moët-Hennessy. La principale attività di MC è l'importazione e la distribuzione nel Regno Unito dei vini dei ratafià e delle acqueviti di champagne (« marc ») delle marche Moët et Chandon, Ruinart e Mercier, prodotti in Francia. Questi prodotti sono in appresso denominati « champagne ».

3. Moët-Hennessy è un gruppo che comprende oltre quaranta filiali, aventi sede in Francia e nei principali paesi del mondo. Oltre allo champagne delle marche menzionate più sopra, il gruppo produce e distribuisce essenzialmente cognac (Hennessy) e prodotti cosmetici (profumi Christian Dior, prodotti Roc). All'interno del gruppo Moët-Hennessy, la società francese Champagne Moët et Chandon di Epernay, ugualmente filiale al 100 % di Moët-Hennessy, è responsabile di tutte le attività attinenti alla produzione ed alla commercializzazione dello champagne. Tutti i membri del consiglio d'amministrazione di Champagne Moët et Chandon siedono anche nel consiglio d'amministrazione di Moët-Hennessy. Uno di essi fa parte anche del consiglio d'amministrazione di MC.

Nel 1980, il fatturato, globale consolidato di Moët-Hennessy è stato pari a 2 923 600 000 FF ; le sue vendite complessive di champagne sono ammontate a circa

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

un miliardo di FF. Di tali vendite, circa l'80 % sono state effettuate nella Comunità. Il fatturato complessivo di MC nel 1980 è stato di 15 287 000 sterline, di cui ... (1) rappresentano il fatturato per lo champagne al netto delle tasse e accise. Nello stesso anno, le vendite di champagne del gruppo nella Comunità ammontavano a ... FF.

Le accise influiscono minimamente su questi fatturati. Per lo champagne del gruppo, il Regno Unito rappresenta il primo mercato mondiale d'esportazione. Vi si realizza approssimativamente il 13 % delle vendite complessive. La quota di mercato che il gruppo detiene nel Regno Unito è circa del 40 %.

4. Dal 1° gennaio 1980 al 21 ottobre 1981 almeno, MC ha applicato alla vendita delle proprie marche di champagne le condizioni di vendita riprodotte in appresso e incluse nei listini prezzi « Post-Budget Price List ».

« Terms of Sale :

The prices quoted in this List are valid only for goods intended for consumption within the United Kingdom or for sale through diplomatic channels, on airlines or as ships' stores. All orders for goods intended for consuption outside the United Kingdom will be handled and invoiced by our Principals in France ».

(Traduzione italiana :

« Condizioni di vendita :

I prezzi menzionati nel presente listino valgono esclusivamente per i prodotti destinati al consumo all'interno del Regno Unito o alla vendita tramite i canali diplomatici o a bordo di navi o aerei. Tutti gli ordini per prodotti destinati ad essere consumati al di fuori del Regno Unito saranno trattati e fatturati dalla nostra casa madre in Francia ».)

Questa disposizione è l'unica clausola figurante nei listini prezzi sotto il titolo « Condizioni di vendita » (« Terms of sale »). L'espressione « la nostra casa madre » designa la società Champagne Moët et Chandon, Epernay, Francia.

Con lettera del 23 ottobre 1981, Moët-Hennessy ha informato la Commissione che le condizioni di vendita sono state soppresse e che il 21 ottobre 1981 MC ha inviato a tutti i suoi clienti una circolare a tale scopo.

5. Nei confronti di queste condizioni di vendita, il 15 settembre 1980 Central Wine Buyers (South Leicester) Ltd (in appresso « CWB ») ha presentato una denuncia alla Commissione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento n. 17. CWB è un grossista di vini e alcolici con sede nel Regno Unito che nel 1980 ha acquistato 3 700 casse di champagne alle condizioni di vendita menzionate più sopra. Secondo MC, alcune casse acquistate da CWB sarebbero state successivamente esportate. È questa la ragione per cui CWB nell'agosto 1980, ha dovuto fornire assicurazioni formali che 738 casse che esso aveva ordinato, sarebbero state destinate esclusivamente alla vendita sul mercato interno e non sarebbero state spedite verso mercati esteri. A CWB è stato in tal modo impedito di realizzare vendite di champagne MC destinato alla rivendita in altri paesi del mercato comune diversi dal Regno Unito.

6. Nel 1971, in seguito all'intervento della Commissione, la società Champagne Moët et Chandon, ha soppresso un divieto di esportare senza il suo preventivo consenso, imposto ai propri acquirenti di champagne. Essa aveva invocato la circostanza che di norma nei vari Stati membri venivano inviati champagne differenti adattati al gusto dei consumatori. Con lettera del 30 aprile 1971, la Commissione aveva fatto osservare a Moët et Chandon che poteva sempre consigliare ai propri clienti, che intendevano soddisfare richieste provenienti dall'estero, di avvalersi della sua esperienza per informarli su dette differenze.

Considerazioni delle parti

7. In risposta alla comunicazione degli addebiti che le era stata inviata, Moët-Hennessy ha invocato i seguenti argomenti : le condizioni di vendita in questione devono essere viste nel contesto più generale dell'attuale politica commerciale della propria filiale Champagne Moët et Chandon, Francia, responsabile del settore champagne del gruppo ; infatti, a causa della penuria che da alcuni anni caretterizza il settore champagne e per meglio soddisfare la propria clientela, Champagne Moët et Chandon ha deciso di procedere a misure di contingentamento delle forniture, stabilendo quantitativi fissi per paese ; di fronte a tale situazione, MC ha allora introdotto le suddette condizioni di vendita allo scopo di riservare i limitati quantitativi disponibili al mercato britannico, nel quale essa deve assicurare la più efficiente commercializzazione possibile. Secondo Moët-Hennessy, queste condizioni di vendita miravano ad impedire acquisti di tipo speculativo da parte di potenti acquirenti inglesi, in grado di effettuare acquisti in grandi quantità in vista di successive esportazioni, cosa che avrebbe disorganizzato il mercato, contrastato la politica attuata da Champagne Moët et Chandon intesa ad ovviare alla situazione di penuria ed a ripartire i quantitativi disponibili, e, in definitiva, favorito un'impennata dei prezzi. I rappresentanti di Moët-Hennessy

(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

hanno tuttavia affermato che era estremamente difficile valutare il volume di tali acquisti a carattere speculativo. In conclusione, hanno affermato che non si tratterebbe di un tentativo classico di compartimentare il mercato comune, bensì di misure destinate a ridurre al minimo gli effetti perturbatori della penuria strutturale dello champagne.

8. Moët-Hennessy ha anche sostenuto che le condizioni di vendita in questione non vietavano le esportazioni ma miravano semplicemente ad avvertire gli acquirenti che i prodotti forniti erano in linea di principio destinati a soddisfare la domanda britannica. Secondo Moët-Hennessy, l'incidente che ha provocato la denuncia di CWB risulterebbe da una applicazione forse eccessiva delle condizioni di vendita da parte di responsabili commerciali preoccupati di fronte a ciò che ai loro occhi appariva come uno sviamento dei quantitativi destinati all'approvvigionamento del loro mercato ed una vanificazione del piano di ripartizione imposto dalla penuria.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

9. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

10. Le condizioni di vendita figuranti nei listini prezzi MC fanno parte dei contratti di vendita di champagne MC stipulati fra MC e i propri acquirenti-rivenditori dal 1° gennaio 1980 al 21 ottobre 1981, almeno. Questi contratti sono accordi fra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

11. Secondo dette condizioni di vendita, i prezzi menzionati si applicano esclusivamente ai prodotti destinati al consumo nel Regno Unito mentre gli ordini di prodotti destinati all'esportazione sono trattati da Champagne Moët et Chandon in Francia. Questa clausola equivale ad un divieto di esportazione che colpisce indistintamente tutti gli champagne venduti da MC alle suddette condizioni. Per gli acquirenti di MC detta clausola può significare che i prodotti acquistati alle suddette condizioni possono essere destinati unicamente alla rivendita per il consumo nel Regno Unito ; il fatto che gli ordini per l'esportazione debbano essere inviati alla « casa madre » in Francia non fa venir meno il divieto di esportazione in questione, ma lo conferma. Ed è precisamente un divieto di esportazione che MC ha cercato di far rispettare esigendo dal ricorrente l'impegno che lo champagne MC da esso acquistato alle suddette condizioni di vendita non sarebbe stato rivenduto fuori del Regno Unito.

12. Questa clausola ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune. Essa mira ad impedire, ed effettivamente ha impedito, ai clienti di MC nel Regno Unito e ai loro successivi acquirenti di rivendere lo champagne MC in altri paesi membri della CEE e pertanto di far concorrenza ai rivenditori stabiliti in questi paesi. Infatti, come le parti hanno lungamente argomentato, è precisamente per garantire che i ridotti quantitativi messi a sua disposizione restassero nel Regno Unito che MC ha introdotto ed applicato le condizioni di vendita in parola. Le giustificazioni addotte dalle parti, ossia la politica commerciale del gruppo e le misure di ripartizione dei quantitativi fra gli Stati membri, non fanno che mettere meglio in risalto l'oggetto e l'effetto restrittivo del divieto di esportare in questione destinato a conferire loro tutta la loro efficacia. La situazione di penuria addotta e le misure prese per farvi fronte non possono giustificare che gli acquirenti-rivenditori britannici vengano privati della possibilità di rivendere, nei paesi del mercato comune di loro scelta, prodotti messi in commercio da MC nel Regno Unito, in modo da escludere un'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

13. Per la sua stessa natura, questo divieto di esportare può incidere sul commercio fra Stati membri in quanto ostacola i movimenti di champagne MC dal Regno Unito verso altri paesi membri della CEE. Esso provoca un frazionamento artificiale del mercato comune e ostacola l'istituzione di un mercato unico fra gli Stati membri.

14. Tenuto conto dell'entità delle vendite di champagne MC nel Regno Unito, la clausola considerata limita la concorrenza e può alterare il commercio fra Stati membri in maniera sensibile (vedi punto 3).

Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

15. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17, per poter eventualmente beneficiare di un'esenzione a titolo dell'articolo 85, paragrafo 3, un accordo deve essere stato notificato, salvo nei casi in cui rientri nelle categorie di accordi descritte nell'articolo 4, paragrafi 2 e 3. Le condizioni di vendita figuranti nei listini prezzi

MC non erano esonerate da notifica, né in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, dato che concernono le esportazioni fra Stati membri, né in forza del punto 2 dello stesso articolo, dato che non riguardano unicamente i prezzi o le condizioni contrattuali, né diritti relativi alla proprietà industriale. L'articolo 4, paragrafo 3, non riguarda tale tipo d'accordo.

Senonché esse non sono state notificate conformemente alle disposizioni del regolamento n. 17 e del regolamento n. 27 della Commissione [1]. Esse non possono pertanto beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. La Commissione ritiene che anche qualora fossero state notificate, dette condizioni non avrebbero potuto beneficiare dell'esenzione. I vantaggi che secondo le parti risulterebbero dal divieto in questione, tenuto conto della situazione di penuria addotta (vedi punto 7), non sembrano compensare i gravi svantaggi che esso comporta per la libera circolazione dei prodotti e per la concorrenza, né esigere l'imposizione d'un divieto d'esportazione.

Applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio

16. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la Commissione può prescrivere che si ponga fine all'infrazione contestata.

17. Le « Condizione di Vendita » (« Terms of Sale »), contenute nei listini prezzi MC dal 1° gennaio 1980 al 21 ottobre 1981 almeno, costituiscono un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, e non possono beneficiare di un'esenzione.

18. La Commissione ritiene di dover obbligare Moët-Hennessy ad astenersi dall'applicare, essa stessa o tramite le sue filiali, un divieto di esportazioni quale quello contenuto nelle condizioni di vendita in parola che mira ad ostacolare le esportazioni dal Regno Unito verso gli altri Stati membri.

Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 del Consiglio

19. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione può infliggere ammende alle imprese quando intenzionalmente o per negligenza, commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

20. Per determinare l'ammontare dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi :

a) L'infrazione è stata commessa intenzionalmente. Non solamente MC, Champagne Moët et Chandon e Moët-Hennessy non potevano ignorare che i divieti di esportare come quello in questione costituiscono infrazioni alle regole di concorrenza del trattato CEE. La Corte di giustizia e la Commissione si sono frequentemente pronunciate su questo tipo di restrizioni [2]. Ma, inoltre, la Commissione aveva già avuto modo di farlo sapere direttamente a Champagne Moët et Chandon, Francia, dato che, in seguito al suo intervento, questa impresa aveva soppresso nel 1971 un divieto di esportare imposto ai propri acquirenti di champagne. Champagne Moët et Chandon, in quanto « casa madre », conosceva dunque le disposizioni delle condizioni di vendita contestate, dato che in esse era precisato che l'impresa avrebbe trattato gli ordini per l'esportazione. Del resto è chiaro che la Commissione, che nel 1971 aveva precisato che era sempre possibile consigliare gli acquirenti-esportatori che lo desideravano (vedi punto 6)), non poteva autorizzare l'imposizione di un divieto di esportare come quello contestato.

b) Il divieto di esportazione in questione è stato introdotto il 1° gennaio 1980. Esso è stato soppresso circa il 21 ottobre 1981 (vedi punto 4). L'infrazione è durata un po' meno di due anni.

c) Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi :

 i) L'imposizione di un divieto di esportazione costituisce un'infrazione grave alle disposizioni del trattato. Nella fattispecie, la gravità dell'infrazione è accresciuta dal fatto che il divieto d'esportazione in questione è stato introdotto senza essere notificato, allorché a quel tempo la posizione della Commissione e della Corte di giustizia su tale tipo di clausola era stata ben definita [2].

 ii) Il divieto d'esportazione in causa ha impedito alla parte che ha sporto la denuncia, ed agli acquirenti britannici nella stessa situazione, di effettuare vendite di prodotti destinati ad altri paesi del mercato comune (vedi punti 5 e 7).

[1] GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

[2] Vedi in particolare la sentenza del 13 luglio 1966, cause 56 e 58/64 (Grundig Consten), CGCE, Raccolta 1966, pag. 457, la sentenza del 1° febbraio 1978, causa 19/77 (Miller International Schallplatten GmbH), CGCE, Raccolta 1978, pag. 131, la decisione della Commissione del 20 dicembre 1978 (GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 16) e la sentenza del 10 luglio 1980, causa 30/78 (The Distillers Company Ltd), CGCE, Raccolta 1980, pag. 2229.

iii) Tale clausola è stata introdotta deliberatamente con lo scopo di impedire le esportazioni dal Regno Unito, affinché la politica di ripartizione delle quantità fra gli Stati membri, instaurata da Champagne Moët et Chandon, non subisse un insuccesso (vedi punto 7).

iv) MC appartiene al gruppo Moët-Hennessy che è un'impresa economicamente molto importante, in particolare per le sue vendite di champagne nella CEE. Essa dispone inoltre di una ragguardevole quote di mercato nel Regno Unito (vedi punto 3).

21. Per questi motivi, la Commissione ritiene di dover infliggere un'ammenda corrispondente all'importo indicato nell'articolo 3 della presente decisione, che dovrà essere pagata da Moët-Hennessy, destinataria della presente decisione e responsabile dell'operato delle sue filiali, nel termine di tre mesi dalla notifica della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le « Condizioni di vendita » (« Terms of Sale »), contenute nei listini prezzi adottati da Moët et Chandon (London) Ltd filiale di Moët-Hennessy, che fanno parte dei contratti stipulati dal 1° gennaio 1980 al 21 ottobre 1981, almeno, da Moët et Chandon (London) Ltd con i propri acquirenti di champagne costituiscono un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

Moët-Hennessy deve astenersi dall'applicare essa stessa, o tramite le sue filiali, divieti di esportare come quelli contenuti nelle condizioni di vendita in questione e miranti ad ostacolare le esportazioni dal Regno Unito verso gli altri Stati membri.

Articolo 3

A Moët-Hennessy è inflitta un'ammenda di 1 100 000 (unmilionecentomila) ECU pari a 624 997,10 £ (seicentoventiquattromilanovecentonovantasette sterline e dieci pence) o 6 801 872 FF (seimilioniottocentounmilaottocentosettantadue franchi francesi).

L'ammenda deve essere versata sul conto n. 108.63.41 della Lloyds Bank, Londra, o sul conto n. 5.770.006.5 della Société Générale, Parigi, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 5

La presente decisione è destinata a Moët-Hennessy SA, 30 Avenue Hoche, 75008 Parigi, Francia, a nome proprio e per conto delle società controllate.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1981.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione